



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI-VIGILANZA

Copia

N. 40

del 03/09/2026

Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE DI TORINO PER DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PARELLA NEL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE TUTELA TAXI - CIG BCDA273E05

L'anno **duemilaventisei** del giorno **tre** mese di **settembre** nella Casa Comunale.

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267.

Visto il vigente regolamento di contabilità e il regolamento degli uffici e dei servizi.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Bilancio triennale di previsione.

ADOTTA

La seguente determinazione

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.06.2026 avente ad oggetto “NOMINA DEL SINDACO QUALE RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI-VIGILANZA”;

Premesso che in data 10.07.2026 l'ASSOCIAZIONE TUTELA TAXI notificava, per il tramite l'Avv. Domenico Fragapane, al Comune il ricorso avanti al T.A.R. Piemonte - per l'annullamento del provvedimento del Comune di Parella, prot. 0002044 del 12 giugno 2026, di rigetto della istanza di accesso documentale, notificato tramite PEC in pari data; e per l'accertamento del diritto della ricorrente di accedere agli atti e ai documenti del procedimento definito con provvedimento prot. 504 del 10 febbraio 2026 del Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali – Vigilanza del Comune di Parella, emesso nei confronti di società Omissis, e con riferimento alla vettura Omissis, con autorizzazione NCC n. 1 rilasciata dal Comune di Parella, provvedimento poi ritirato in autotutela; nonché agli atti e documenti presentati dalla predetta Accomandita Omissis nel procedimento avanti il Comune di Parella volto ad ottenere il riconoscimento di una propria rimessa nel ridetto Comune; e per il conseguente giudiziale ordine al Comune di Parella di esibire i documenti richiesti;

Ravvisata di conseguenza la necessità di dover affidare il servizio ad un legale e che la rappresentanza processuale non rientra tra le consulenze;

Preso atto che:

- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 che cita “b) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
- l'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 sancisce il principio di rotazione.
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Richiamate:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) che afferma il principio che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;
- le linee guida ANAC n. 12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni “sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37”; e che “il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione”;
- il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel quale si legge: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo il quale i servizi legali elencati dall'art. 17, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 56, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2023) "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- l'art. 56, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2023 che elenca tra i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso i servizi legali, ed in particolare i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari;
- l'art. 13, comma 5, del citato D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto quindi di dover affidare il servizio in oggetto allo Studio Legale SCAPARONE Avv. Paolo - Via S. Francesco d'Assisi n. 14 - 10122 TORINO, quale legale di fiducia ed il cui incarico presenta profili di eccezionale specificità e tecnicismo nella materia amministrativa nel quale il citato avvocato vanta una consolidata e comprovata esperienza e specializzazione, come peraltro già dimostrato nelle passate collaborazioni con questo Ente, garantendo il più alto standard di efficacia della prestazione professionale;

Preso atto, in data 03.09.2026 acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2865, lo Studio Legale SCAPARONE Avv. Paolo - Via S. Francesco d'Assisi n. 14 - 10122 TORINO ha accettato di svolgere, per la parte di competenza del Comune di Parella, l'incarico di assistenza legale per il ricorso al TAR citato, per un importo pari a € 2.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA 22%;

Considerato che:

- l'importo stimato per il presente incarico professionale ammonta a complessivi € 2.500,00 (oltre a rimborsi forfettari, oneri di legge e previdenziali), cifra che si colloca ampiamente al di sotto della soglia di € 140.000,00 prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto di servizi;
- il cumulo economico delle prestazioni finora affidate e da affidarsi al medesimo professionista, Avv. Scaparone, non supera in ogni caso la predetta soglia massima di € 140.000,00, escludendo qualsivoglia ipotesi di frazionamento artificioso della spesa o di elusione delle procedure paritarie;
- è possibile legittimamente derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 dell'Allegato II.1 al Codice, in virtù del modico valore economico dello specifico affidamento e dell'assenza di una concentrazione ingiustificata di commesse pubbliche in capo al medesimo operatore;
- l'affidamento diretto al suddetto professionista risponda appieno al Principio del Risultato (art. 1 del D.Lgs. 36/2023) e al principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, in quanto l'esiguo valore economico della prestazione non giustifica, sotto il profilo del bilancio costi/benefici, l'avvio di un'indagine di mercato o di una procedura comparativa, le quali comporterebbero un aggravio di tempi e costi procedurali sproporzionato rispetto all'entità dell'incarico;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023 in considerazione dell'importo del servizio e della natura dello stesso sottoposta a presentazione di polizza professionale, la costituzione della garanzia definitiva non viene richiesta;
- in considerazione della natura del servizio, quale prestazione intellettuale e intuitu personae, non vi sono ragioni per prevedere clausole di revisioni prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale, per le medesime motivazioni sopra esposte in relazione alla clausola di revisione prezzi;

- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al professionista l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed intuitu personae. Lo studio legale potrà avvalersi di lavoratori autonomi collaboratori per prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, precisare:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di risolvere la controversia legale;
- l'oggetto del contratto: l'incarico per il servizio di assistenza legale per ricorso al TAR promosso dall'ASSOCIAZIONE TUTELA TAXI (breviter, As.Tu.Ta.) - sedente a Torino in corso Francia n. 84 (c.f. / P. IVA 97855170011), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Omissis;
- la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.36/2023;

Ritenuto di affidare l'incarico legale allo Studio Legale Associato Avvocato Paolo Scaparone con sede in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14 TORINO TO 10100 CF. 08406610017 per l'importo di € 2.500,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA 22%;

Dato atto che:

- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 187/2010 è BCDA273E05;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva;

Dato atto che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000 e che il parere di regolarità tecnica si intende rilasciato con la sottoscrizione del presente atto;

Visti:

- il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, con il quale si è approvato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- il D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi di legge e allegato al presente atto;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., allo Studio Legale SCAPARONE Avv. Paolo - Via S. Francesco d'Assisi n. 14 - 10122 TORINO il servizio di assistenza legale per il ricorso al TAR citato, per un importo pari a € 2.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA 22%, così per un totale di € 3.647,80 e che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. nonché l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:

- l'oggetto del contratto è quello di disporre l'incarico per il servizio di assistenza legale per ricorso al TAR promosso dall'ASSOCIAZIONE TUTELA TAXI (breviter, As.Tu.Ta.) - sedente a Torino in corso Francia n. 84 (c.f. / P. IVA 97855170011), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Omissis;
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di risolvere la controversia legale;
- la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto è quello della lettera commerciale;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.647,80 al capitolo 1058.99 del bilancio di previsione 2026/2028, codice identificativo di gara (CIG) BCDA273E05;

4) di dare atto:

- che Responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali-Vigilanza, Balma Roberto Antonio;
- che, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

5) di pubblicare il presente atto all'albo on line e sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti;

Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Balma Roberto Antonio

	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BCDA273E05	2026	183	01111	103	140	1058	99	3.647,80

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(AI SENSI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito :FAVOREVOLE in data 03/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa BIGANDO Sofia

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03/09/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Giovanni Andrea PORCINO

Parella, li 03/09/2026

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Parella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Andrea PORCINO